

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANPIERO D ALIA

Seduta del 13/02/2020

FATTO

Con ricorso n. 1057515 del 5.9.2019, il cliente, dopo avere esperito il reclamo il 31.7.2019, chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 2.714,18 con interessi legali dalla estinzione al saldo, in ragione della estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto della pensione.

L'intermediario convenuto, con le controdeduzioni, chiede il rigetto del gravame ed eccepisce, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva in merito al rimborso degli oneri assicurativi.

Nel merito, in particolare, afferma che, con riguardo alle "commissioni bancarie", in sede di conteggio estintivo, è stata detratta la quota non maturata nella misura di € 225,28, calcolata sulla base dei principi contabili internazionali IFRS/IAS che impongono la contabilizzazione dei crediti verso la clientela secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39).

Con riguardo agli "oneri assicurativi", evidenzia che, a seguito della ricezione del reclamo, ha provveduto a inviare la richiesta di restituzione della quota non maturata del premio vita all'assicurazione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nonostante tale obbligo sia in capo alla compagnia assicurativa il convenuto, già in sede di riscontro al reclamo, si è dichiarato disposto a comprendere nell'importo offerto anche la quota non goduta di tali oneri.

Quanto alle "commissioni di intermediazione", eccepisce la natura *up front* e la conseguente non rimborsabilità delle stesse e afferma, inoltre, che il mediatore creditizio, a seguito di specifico incarico conferito direttamente dal cliente, svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, come chiaramente stabilito dall'art. 128-*sexies*, comma 4, TUB.

L'intermediario, già in sede di riscontro al reclamo, si era reso disponibile a rimborsare la somma di € 1.579,22, comprensiva della quota non maturata degli oneri assicurativi, proposta che ha confermato con le controdeduzioni.

DIRITTO

Il contratto è stato stipulato il 31.5.2007 ed estinto al 31.8.2011 in corrispondenza della rata n. 48 delle 120 dovute.

Il cliente non produce la quietanza liberatoria ma l'avvenuta estinzione non è stata contestata dal convenuto.

La eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario, con riguardo alla domanda di rimborso degli oneri assicurativi, è infondata secondo il costante orientamento di questo Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Come è noto, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri) e, in applicazione della medesima, il Collegio di coordinamento *ABF*, con decisione dell'11 dicembre 2019, n. 26525, hanno affermato che qualsiasi importo contrattualmente previsto, che rientri nel costo totale del credito, è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring* e che la riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

La corretta applicazione delle decisioni sopra richiamate comporta, altresì, che l'importo di spese vive di istruttoria e del compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca



al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo.

Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

Nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

Fermo restando quanto sopra detto, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.

Pertanto, il ricorso va accolto nei limiti della domanda, secondo gli importi recati dalla tabella sotto riportata, anche in ragione della decisione di questo Collegio n. 1717/2020.

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>commissioni bancarie</i>				1.381,43	828,86	225,28	603,58
<i>commissoni di intermediazione</i>				1.233,60	740,16		740,16
<i>oneri assicurativi(ramo vita)</i>				2.584,09	1.550,45		1.550,45
Totale							2.894,19

Il risultato risulta superiore a quanto richiesto dal ricorrente (€ 2.714,18), perché ha calcolato il *pro rata temporis* su un minor importo delle commissioni bancarie (€ 1.081,43 anziché € 1.381,43) avendo detratto le spese di istruttoria ricomprese nelle suddette commissioni.

Sulle somme così determinate devono essere corrisposti gli interessi legali dalla richiesta al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.714,18 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 4812 del 13 marzo 2020

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA